

**DECISIONE (UE) 2020/951 DEL CONSIGLIO****del 26 giugno 2020****concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova <sup>(2)</sup> ("accordo") è stato firmato il 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione, in conformità della decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, a eccezione della Repubblica di Croazia che aderisce all'accordo in conformità dell'atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <sup>(4)</sup> è stato firmato il 22 luglio 2015 in conformità della decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.
- (4) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/639/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 <sup>(6)</sup>, *Commissione/Consiglio*, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono più necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura d'informazioni alla Commissione di cui all'articolo 6 della decisione 2012/639/UE. L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2012/639/UE dovrebbero cessare di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è approvato a nome dell'Unione. <sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 292 del 20.10.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 215 del 14.8.2015, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2015, *Commissione/Consiglio*, Causa C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

<sup>(7)</sup> Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 3*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 26, paragrafo 7, lettera a), dell'accordo concernenti l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III dell'accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

*Articolo 4*

L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2012/639/UE cessano di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
A. METELKO-ZGOMBIĆ

---